

ALLEGATO "A" AL N. 5423 DI RACCOLTA
STATUTO
DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE GENESI-LIGHT BLUE DOLPHIN ETS"

ART. 1

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE GENESI-LIGHT BLUE DOLPHIN ETS".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dal Codice Civile.

ART. 2

La Fondazione ha sede in Sanremo, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo di Fondazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha come scopo la solidarietà sociale, contribuendo all'elevazione civile e culturale della persona e della collettività.

La predetta Fondazione persegue lo scopo di promuovere primariamente l'approfondimento scientifico, la medicina alternativa, lo studio etico e spirituale, la cultura, l'istruzione, l'educazione, la filosofia, l'arte, la musica, il disegno e lo spettacolo, l'architettura, la tutela del patrimonio artistico e naturale, il design nonché la tutela dell'uomo, dell'ambiente e degli animali, e più in generale qualsiasi attività volta a migliorare le condizioni di vita di ogni essere vivente, attraverso l'organizzazione di Gruppi di Lavoro ed iniziative atte a soddisfare le esigenze ricreative dei Soci e dell'Umanità.

A tal fine, a titolo esemplificativo, essa potrà:

- a) prendersi cura dell'ambiente anche attraverso ricerche scientifiche in sintropia condotte dai laboratori scientifici, promuovere il vegetarianesimo e il veganesimo, promuovere il realizzo di macchine e di sistemi basati sulle nuove scienze utilizzando tecnologie altamente specializzate in coordinamento ed intrattenendo rapporti con Enti di ogni genere, privati e pubblici, italiani ed esteri, che condividano le finalità;
- b) promuovere metodi di tutela delle Bio Diversità, anche attraverso l'agricoltura bio organica e la produzione alimentare basata su bio diversità vegetali senza trattati anticrittogamici chimico farmaceutici, e con logiche vegetali e bio compatibili e non velenosi e non contaminanti l'ambiente;
- c) valorizzare il patrimonio storico culturale e promuovere nuove tipologie architettonico ingegneristiche per gli habitat organici, basati sulle sintropie dell'Habitat a misura d'uomo;
- d) promuovere la ricerca medica per la salute di ogni creatura vivente, attraverso l'utilizzo anche di nuove tecniche di risonanze in sintropia;
- e) promuovere, organizzare, svolgere incontri, conferenze e dibattiti su problemi di natura esoterica, morale, scientifica, storica, sociale, filantropica;
- f) promuovere studi, pubblicazioni periodiche e non;
- g) istituire, avviare, sviluppare, finanziare e promuovere studi, gruppi di lavoro, corsi di formazione, borse di studio, master, convegni, seminari, mostre, manifestazioni, ricerche, brevetti, progetti finanziari, sperimentazioni, atte a soddisfare esigenze di conoscenza, di studio, ed ogni attività rivolta alla crescita fisica, mentale, spirituale e psichica dell'individuo, per il bene dell'Umanità.

- h) organizzare e gestire biblioteche, detenere archivi storici di interesse culturale e sociale con qualsiasi mezzo audiovisivo, digitale o telematico;
- i) organizzare e promuovere attività nel volontariato in settori culturali e sociali;
- j) organizzare, promuovere, gestire ogni manifestazione pubblica o privata intesa a raggiungere gli scopi sociali di cui al presente statuto.

La Fondazione persegue, quindi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di cui sopra, in conformità all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alle lettere e), f), h) e i) di tale articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

Nell'ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare all'attività e la stipulazione di mutui per l'acquisto di immobili con la predetta destinazione, nonché per la loro realizzazione.

La Fondazione non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione o la loro devoluzione non sia imposta dalla legge.

ART. 4

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo di Fondazione.

ART. 5

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione, incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione, da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali, dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazio-

ne medesima.

ART. 6

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo di Fondazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, quali componenti di un Consiglio Direttivo di Fondazione di un totale di componenti sempre dispari da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti;

b) l'Organo di Controllo;

c) ove nominato, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo di Fondazione è composto da un totale di componenti sempre dispari da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, nominati dall'organo amministrativo del socio fondatore "LIGHT BLUE DOLPHIN - NEW ENERGY RESEARCH TECHNOLOGY S.R.L.", che nomina altresì, tra i componenti del Consiglio, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo di Fondazione, all'atto di costituzione della fondazione, è nominato direttamente dal fondatore.

Il Consiglio Direttivo di Fondazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

I membri del Consiglio Direttivo di Fondazione così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri dei membri del Consiglio Direttivo di Fondazione sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di due mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal membro più anziano.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese

sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo di Fondazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- predispone i programmi e gli obiettivi;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario, se non nominati dal fondatore;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto infra previsto;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo di Fondazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice

Presidente o, in alternativa, dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo di Fondazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole di tre quarti dei componenti il Consiglio.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di Fondazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro verbali.

Ai componenti del Consiglio Direttivo di Fondazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 11

Il Presidente del Consiglio Direttivo di Fondazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo di Fondazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

ART. 12

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio Direttivo di Fondazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo di Fondazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 13

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo di Fondazione, che nominerà i liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

All'originale firmato

Gianmaria Barbotto

Marco Leuzzi

Paolo Martino

Francesco Centola Notaio